

Diffondilo tramite intranet ed affigilo in bacheca

APRILE 2007 - *formato elettronico*

il foglio

CGIL Bergamo

dei lavoratori della Funzione Pubblica

Questo numero è diffuso solo in formato elettronico

Sommario:

Esternalizzazione di servizi pubblici: un esempio la “Orio Servizi Srl”;	pag. 1
Provincia e “ABM Holding”;	pag. 3
La stabilizzazione dei lavoratori precari negli enti non soggetti al patto di stabilità interno;	pag. 5
Verbale d’intesa per la stabilizzazione del personale precario presso il comune di Bergamo;	pag. 6
Stabilizzazione dei lavoratori precari in sanità;	pag. 11
Rinviato a maggio lo sciopero del 16 aprile;	pag. 11

ESTENALIZZAZIONE DI SERVIZI PUBBLICI : UN ESEMPIO LA “ORIO SERVIZI SRL”

Come è noto l'affidamento “*in house providing*”, vale a dire l'**affidamento diretto senza gara**, di servizi pubblici locali a società di capitali controllate dagli enti locali è sottoposta a precise condizioni.

Condizioni che la Corte di Giustizia europea ha progressivamente precisato ed interpretato in senso restrittivo, indicando i canoni interpretativi a cui i giudici nazionali devono riferirsi quando devono valutare la legittimità di questa deroga al generale principio della libera concorrenza previsto dal Trattato CE.

In sintesi tre sono le condizioni per poter procedere all'affidamento diretto:

- 1) **la società deve avere capitale interamente pubblico**, non sono ammesse partecipazioni anche minoritarie di soggetti privati, ma nemmeno deve essere prevista nello statuto della società, o nei patti parasociali, la possibilità di cedere a privati quote di partecipazione;
- 2) **l'ente o gli enti pubblici titolari del capitale sociale devono poter esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi**. Tale controllo deve risultare chiaro già nello statuto della società, in particolare per ciò che concerne la nomina ed il grado di autonomia degli organi della società stessa. La quota di partecipazione dell'ente locale non può essere irrilevante tanto da pregiudicare l'esercizio concreto del "controllo analogo". In discussione è anche la possibilità di esercitare tale controllo in forma indiretta attraverso le cosiddette "*holding pubbliche*";
- 3) **la società deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'ente o gli enti pubblici che la controllano.**

Le condizioni sopra indicate nella concreta applicazione risultano senz'altro più complesse di quanto possano apparire rispetto alla loro sintetica enunciazione, tuttavia se dalle disposizioni si volge lo sguardo a ciò che avviene ed è avvenuto negli ultimi anni nella nostra provincia il contrasto è evidente.

Qualche amministratore locale potrà pure offendersi ma, in alcuni casi, queste società **sono servite**:

- a) **ad evitare procedure ad evidenza pubblica** per la fornitura di beni e servizi, spesso in violazione della normativa vigente, considerato che nell'ambito del servizio direttamente affidato anche le società pubbliche sono tenute ad effettuare le gare in quanto "organismo di diritto pubblico" come precisato, da ultimo, dal codice dei contratti;
- b) **creare strutture "parallele" ai servizi dell'ente locale**, al fine dichiarato renderne più "efficiente l'attività", ma anche di evitare le obiezioni di qualche responsabile del servizio non sempre "politicamente allineato";
- c) **distribuire posti nell'ambito del proprio entourage politico**. Quelli che comunemente oggi vengono definiti "costi della politica" e di cui anche la stessa finanziaria pare occuparsi, dopo che la cronaca nazionale ha fatto emergere situazioni a dir poco scandalose;
- d) **limitare il ruolo delle assemblee consiliari** trasferendo l'ambito di decisione fuori dalle stesse.

Uno tra gli esempi più recenti di società pubblica è quello della "Orio Servizi Srl"; il consiglio comunale di Orio al Serio ha approvato, infatti, con deliberazione n. 4 del 5 febbraio 2007, la sua costituzione ed il relativo statuto.

Numerose sono le osservazioni che si possono avanzare in merito sia al provvedimento consiliare che allo statuto, mi limito ad evidenziarne solo quelle che reputo essere le più evidenti:

- 1) l'oggetto sociale della Orio Servizi riguarda la gestione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica e non economica senza una loro specifica indicazione. L'individuazione ed il concreto affidamento alla società dei singoli servizi **verrà effettuato dalla giunta comunale** con l'approvazione dei singoli contratti di servizio.

In tal modo, il Consiglio comunale si è, nei fatti, **spogliato di una serie di proprie competenze**, demandandole alla Giunta e senza nemmeno porsi il problema di sapere quali saranno i servizi pubblici che concretamente la Orio Servizi gestirà.

Corre l'obbligo, infatti, di ricordare che l'art. 42 del Testo Unico degli Enti Locali prevede che il consiglio comunale abbia la competenza in materia di: "assunzione diretta dei pubblici servizi, costituzione di istituzioni e aziende speciali, concessione dei pubblici servizi, partecipazione dell'ente locale a società di capitali, affidamento di attività o servizi mediante convenzione", e la inoltre nell'indicazione degli "indirizzi da osservare da parte delle aziende pubbliche e degli enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza";

2) la Orio Servizi Srl è, ovviamente destinata alla gestione *in house* dei servizi comunali, per lo svolgimento dei quali è previsto dall'art. 6 dello statuto che si avvarrà, per quanto possibile, dei dipendenti del comune di Orio al Serio, attraverso apposite convenzioni e, comunque, **assumendo (sic) detto personale in comando** e riconoscendo allo stesso il trattamento economico vigente, ivi compresa, la parte connessa all'anzianità di servizio (*presumo*).

Ora, posto che il comando è uno specifico istituto che nulla ha a che fare con l'assunzione di personale, c'è da chiedersi **perché mai esternalizzare servizi del comune per poi farli gestire alle stesse persone?**

Qual è l'utilità concreta in termini di efficacia, efficienze ed economicità che il comune di Orio ne può ricavare?

ESTRATTO DELLO STATUTO DELLA ORIO SERVIZI S.R.L.

Art.4 Oggetto sociale

La Società ha per oggetto sociale la gestione dei servizi pubblici aventi rilevanza economica e non economica caratterizzanti l'attività comunale, nel rispetto delle vigenti normative in materia di affidamento dei servizi.

L'affidamento dei singoli servizi alla società verrà disciplinato da appositi contratti di servizio **approvati dalla giunta comunale**.

L' "Orio Servizi S.r.l." subentra in tutti i rapporti giuridici facenti capo al Comune di Orio al Serio relativamente ai servizi ceduti, nel rispetto delle politiche tariffarie del servizio, **impostate** dal Comune.

Art. 5 (estratto) Affidamenti in house

.....Ai fini della concreta attuazione dei presupposti dell'affidamenti in house, sussistono:

- a) indirizzi in atti, come da statuto e contratto di servizio, poi trasferiti nella carta dei servizi;
- b) la vigilanza attraverso la nomina degli amministratori e dell'organo di controllo attraverso una nomina diretta;
- c) i controlli da effettuarsi come da contratto di servizio;
- d) gli strumenti di programmazione, controllo e reporting e quindi i coinvolgimenti del socio come da statuto e da contratto di servizio, per la gestione ed il controllo della società, per il tramite del legale rappresentante.

.....

In relazione al coinvolgimento dell'Ente, sarà cura del presidente del Consiglio di amministrazione sottoporre i succitati strumenti di programmazione, controllo e reporting, al legale rappresentante del socio (in sede di Assemblea Ordinaria).....

La Orio Servizi Srl per lo svolgimento dei propri servizi si avvarrà, per quanto possibile, dei dipendenti diretti del comune di Orio al Serio, stipulando apposite convenzioni che tengono conto della consistenza del servizio.

La Orio Servizi Srl potrà assumere detto personale in comando, riconoscendo lo stesso trattamento economico già vigente ivi compresa la parte connessa all'anzianità dei servizi.

3)

i è anche da rilevare in merito una **palese violazione delle prerogative sindacali previste dalla legge e dai contratti collettivi**. Infatti prima di disciplinare aspetti del rapporto di lavoro dei dipendenti, impropriamente inseriti nello statuto della società, era necessaria l'informazione preventiva prevista sia dall'art. 31 D.Lgs 165/01 (per l'eventuale passaggio di dipendenti comunali alla società) e dall'art. 7 del CCNL 1.4.1999 (per permettere la contrattazione in materia di implicazioni in ordine alla professionalità determinati da innovazioni degli assetti organizzativi);

4)

è prevista nello statuto la **partecipazione in qualità di soci di altri enti pubblici e di privati individuati dall'assemblea**. Si è visto, però, che per la giurisprudenza comunitaria e nazionale la società per poter gestire servizi pubblici con affidamento diretto, deve avere capitale interamente pubblico e non sono ammesse partecipazioni anche minoritarie di soggetti privati.

Tuttavia, anche ammettendo che la partecipazione del privato sia possibile, nonostante la consolidata posizione della Corte di Giustizia europea, ci si aspetta che **almeno la scelta del socio privato** avvenga attraverso procedura ad evidenza pubblica come dispone il comma 5, lett. b) dell'art. 113 del TUEL e non in base al gradimento dell'assemblea;

5)

non è ben chiaro leggendo gli articoli, 5 e 10 **chi nomini il Consiglio di Amministrazione**, a cui sono comunque attribuiti, con formula che ritorna in maniera assai poco originale in moltissimi statuti, "tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi quelli che la Legge e lo Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea". Formula che il Consiglio di Stato ha ritenuto **inconciliabile con le caratteristiche di un controllo stringente e prominente quale il "controllo analogo"** che nelle società interamente pubbliche risulta essere uno dei requisiti richiesti per l'affidamento "in house" dei servizi.

Art.6 (estratto) Capitale sociale

Il capitale sociale è fissato in Euro 10.000,00 (diecimila/00). Oltre al comune promotore possono entrare a far parte della Società altri enti pubblici territoriali locali (Province, Comuni e loro consorzi) e privati purché ne condividano le finalità statutarie.

L'assemblea potrà individuare i nuovi soci pubblici o privati e potrà procedere all'alienazione delle quote fino ad un massimo complessivo del 49% del capitale sociale.

.....

Art. 10 (estratto) Attribuzioni e poteri dell'Assemblea

.....

Inoltre e specificatamente l'Assemblea, ove occorra su specifica proposta del Consiglio di Amministrazione:

a) determina gli indirizzi programmatici vincolanti per il Consiglio di Amministrazione, anche in relazione a piani di investimento e finanziari;

b) determina il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione, composto da n. 3 (tre) membri, oppure da un Amministratore Unico, e nomina gli stessi ed eventualmente i componenti del Collegio Sindacale, determinandone le indennità ed i compensi;

.....

Art. 13 (estratto) Poteri e competenze del Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è investito di tutti i più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della Società, con facoltà di compiere tutti gli atti che ritiene opportuni per l'attuazione ed il raggiungimento dello scopo sociale, esclusi solo quelli che la Legge e lo Statuto in modo tassativo riservano all'Assemblea.

Il Consiglio è autorizzato a delegare ad uno o più suoi membri alcune delle proprie attribuzioni.

Le osservazioni in merito allo statuto della "Orio Servizi Srl" non si esauriscono certo con quelle sinteticamente sopra riportate, che, comunque, vogliono sottolineare non solo la scarsa ponderazione di certe scelte ma, ad essere benevoli, la faciloneria amministrativa con cui vengono assunte.

Gian Marco Brumana

ESTERNALIZZAZIONI - RESPONSABILITA' PER DANNO ERARIALE NELL'IN HOUSE PROVIDING -

Da Corte dei Conti, sez. giurisdizionale Umbria, Sentenza n. 354 dell'8 novembre 2006:

"Il collegio è consapevole dell'esistenza, nell'articolato e variegato mondo delle società partecipate delle c.d. "società in house", le quali hanno come cliente esclusivo l'ente pubblico che le ha costituite; tuttavia esse - secondo la migliore dottrina - devono comportare necessariamente il conseguimento di economie per l'amministrazione che le ha costituite.

Nel caso di specie, quindi, la circostanza che il consorzio sia stato il cliente, e per un certo periodo di tempo l'unico cliente della S., non è di per sé sola espressione del "carattere fittizio" della società, come sostiene la parte attrice. Tale circostanza, invece, unita a mancanza di economie nelle gestione del servizio esternalizzato, è indice dell'inutile esborso, per il consorzio medesimo, delle spese generali, di funzionamento e di gestione di detta società che, priva finanche di una sua azienda, ha finito per essere, in concreto, una "scatola vuota";

Da Corte dei Conti, sez. controllo Lombardia, parere n.26 del 20 dicembre 2006:

"nel caso di esternalizzazione di servizi, l'ente deve attentamente valutare i vantaggi ed i costi dell'affidamento del servizio ad una società partecipata in termini di efficienza del servizio e di economicità della gestione nonché delle ricadute sui cittadini e sulla responsabilità dell'ente. Infatti ciò che dovrebbe spingere il comune ad esternalizzare il servizio sono in ogni caso valutazioni di efficacia, efficienza, economicità di lungo periodo e non contingenti esigenze di elusione di regole di finanza pubblica."

ESTERNALIZZAZIONI - LEGITTIMITA' DEGLI ATTI NELL'IN HOUSE PROVIDING -

Consiglio di Giustizia Amministrativa della Regione Sicilia, sez. giur., sent. n. 589/2006 -

In materia di società per la gestione di un servizio pubblico locale, l'affidamento a società mista ex art. 113, co. 5, lett. b), Dlgs n. 267/2000 deve essere interpretato nel senso che l'obbligo della scelta del socio privato secondo le regole ed i principi previsti dal diritto comunitario per le concessioni trova applicazione indipendentemente dalla esistenza nell'ordinamento di una specifica norma atta a disciplinare la scelta, che non può sottrarsi ai principi concorrenziali dell'evidenza pubblica, ormai immanenti nell'ordinamento stesso. Dopo tale gara, per l'acquisizione del servizio le società ne devono affrontare una seconda, alla quale possono partecipare tutti i soggetti interessati in possesso dei relativi requisiti, operanti nel settore atteso che:

- configura una restrizione del mercato e della concorrenza l'obbligo per l'imprenditore di conseguire l'affidamento di un servizio, solo entrando in una società, per molti versi anomala;
- la procedura di evidenza pubblica per la scelta del socio non è sovrapponibile, quanto ai contenuti e alle finalità, a quella per l'affidamento del servizio;

- il sistema di affidamento diretto alla società mista (sia pure dopo la scelta tramite procedura ad evidenza del socio privato) concreterebbe nella sostanza un affidamento in house al di fuori dei requisiti richiesti dal diritto comunitario.

In particolare la Corte sostiene che un affidamento diretto alla società mista ex art. 113, co. 5, lett. b), sia *ex se* contrario al diritto comunitario, atteso che l'amministrazione precedente non avrebbe sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi, che si configura quale presupposto di legittimità dell'affidamento diretto anche alla luce dei più recenti arresti della Corte di Giustizia del Lussemburgo.

Consiglio di Stato, sez. V - decisione n. 5 dell'8 gennaio 2007 -

E' illegittima la deliberazione consiliare con cui un comune ha affidato il servizio di gestione dell'intero ciclo dei rifiuti a un ex consorzio costituito da 69 comuni, trasformatosi in società per azioni, a capitale maggioritario di proprietà di enti pubblici territoriali, quando dalle disposizioni statutarie risulti insussistente il controllo analogo perché l'ente pubblico non esercita nessun potere sugli organi societari, il consiglio di amministrazione ha poteri limitati solo da quelli dell'assemblea dei soci, la partecipazione azionaria del comune è esigua e l'oggetto sociale è ampio e può essere esercitato in ambito nazionale ed internazionale.

Consiglio di Stato, sez. V, decisione n. 5072 del 30 agosto 2006 -

Nel caso in cui lo statuto societario preveda anche la sola "possibilità" di cessione di parte del capitale sociale ai privati, il possesso del 100% del capitale sociale da parte dell'ente pubblico non garantisce il "controllo analogo" dell'ente sulla società, ed esclude, quindi, la possibilità del ricorso all'in house.

Consiglio di Stato, sez. IV - decisione n. 168 del 2005 -

Vi è controllo analogo quando tra l'ente e la società aggiudicataria vi è: " Un rapporto equivalente, ai fini degli effetti pratici, ad una relazione di subordinazione gerarchica"

PROVINCIA E ABM HOLDING

Si riporta il testo della lettera inviata in data 4 aprile 2007 al Presidente, alla Giunta, ai consiglieri ed ai lavoratori della Provincia di Bergamo, nonché alla stampa, in merito ai rapporti tra la stessa Provincia e ABM Holding, società di capitali interamente controllata dalla Provincia.

Abbiamo appreso dai giornali delle dimissioni del presidente del consiglio di amministrazione di ABM Holding e del recente svolgimento della "commissione congiunta ad hoc convocata"; abbiamo letto che la holding provinciale non naviga proprio in acque tranquille dal punto di vista economico-finanziario, e non molto meglio sembrano andare le sue controllate. Cosa del resto ammessa dallo stesso Presidente della Provincia che afferma da quanto riportato dai giornali: "Sfido chiunque a mettere in piedi un'impresa e guadagnare miliardi il giorno dopo".

Sicuramente l'affermazione del presidente Bettoni è condivisibile, ma come non tenere conto che alcune di queste società ricavano buona parte delle loro entrate per il fatto di essere titolari di affidamenti diretti da parte della stessa Provincia e che, pertanto, non devono confrontarsi con la concorrenza del mercato.

Corre voce, peraltro, che presto la Provincia di Bergamo provvederà ad acquistare dalla propria holding alcuni suoi "gioielli" (si parla di ABM2, ABM ICT e ABM Service). Se questa affermazione fosse vera ci si chiede come mai un ente pubblico che esercita su dette società "un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi" (come in più occasioni ha sostenuto la stessa Amministrazione provinciale) e nonostante questo controllo così penetrante, **debba poi comprare quello che già è suo? Sicuramente sarà contenta ABM holding.**

Uno dei motivi per cui si sostiene che la Provincia deve acquistare le proprie società pare stia nel fatto che sia necessario che tra la Provincia e le società totalmente controllate non esistano intermediari al fine effettuare affidamenti diretti di servizi (affidamento *in house providing*).

Se ciò fosse vero ricordiamo che questo è proprio uno dei motivi per cui la Funzione

Pubblica di Bergamo due anni fa si è **impegnata in prima persona in un ricorso al TAR impugnando l'affidamento diretto ad ABM2, non solo di servizi, ma anche di pubbliche funzioni.**

Come Funzione Pubblica CGIL crediamo che quelli sopra indicati siano problemi da affrontare immediatamente in Provincia nel complesso quadro delle partecipazioni e degli affidamenti diretti di servizi da parte degli enti locali a società di capitali, al di là di riunioni da effettuare "*una semper*", invece che "*una tantum*".

Rimaniamo in attesa, comunque, che le famiglie bergamasche possano ottenere presto "energia a più basso costo" anche se qualche dubbio in proposito l'abbiamo, considerato che parlando di centrali pare che queste siano localizzate, per ora, piuttosto lontano. Quale sia poi **l'interesse dei cittadini bergamaschi** per la produzione di energia a San Salvatore Telesino o a Troia (Foggia) **francamente non riusciamo a capirlo**, a meno che gli amministratori locali ormai non debbano considerarsi imprenditori alla caccia di utili non sempre facili da ottenere.

Cordiali saluti

Funzione Pubblica CGIL
(Giacomo Pessina)

Corte Costituzionale - sentenze n. 103 e 104 del 23 marzo 2006

La Corte costituzionale, con le sentenze del 23 marzo 2006, n. 103 e 104, intervenendo sul cosiddetto *spoil system* dei dirigenti statali, ha fra l'altro, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 3, co. 7, della legge 15 luglio 2002, n. 145 nella parte in cui dispone: "*i predetti incarichi cessano il*

sessantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della presente legge, esercitando i titolari degli stessi in tale periodo esclusivamente le attività di ordinaria amministrazione”.

Alla luce dei principi affermati dalla giurisprudenza costituzionale, deve sempre garantirsi la presenza di un momento procedimentale di confronto dialettico tra le parti, nell'ambito del quale, l'amministrazione esterni le ragioni per le quali ritenga di non consentirne la prosecuzione sino alla scadenza contrattualmente prevista; e dall'alto sia assicurata al dirigente la possibilità di far valere il diritto di difesa, prospettando i risultati delle proprie prestazioni e delle competenze organizzative esercitate per il raggiungimento degli obiettivi posti dall'organo politico e individuati, appunto nel contratto a suo tempo stipulato.

L'esistenza di una preventiva fase valutativa si presenta essenziale anche per assicurare, specie dopo l'entrata in vigore della legge 241/90, come modificata dalla legge 15/05, il rispetto dei principi del giusto procedimento, all'esito del quale dovrà essere adottato un atto motivato che, a prescindere dalla sua natura giuridica, di diritto pubblico o di diritto privato, consenta comunque un controllo giurisdizionale.

Solo così, tra l'altro, si possono garantire ***“scelte trasparenti e verificabili”, “in ossequio al precetto costituzionale dell'imparzialità della pubblica amministrazione”;*** precetto che vincola l'amministrazione ***“ad agire senza distinzioni di parti politiche e dunque al servizio esclusivo della nazione (art. 98 della Costituzione)”.***



SPORTELLO TFR

Informiamo che presso la **Funzione Pubblica di Bergamo** verrà istituito uno sportello per aiutare le lavoratrici ed i lavoratori nella compilazione del modulo **destinazione del T.F.R.**

Nei mesi di

Aprile Maggio e Giugno

Tutti i **Venerdì**

dalle 09.00 alle 12.00

e

dalle 14.30 alle 17.30

Ricordiamo inoltre che presso lo Sportello sarà possibile ricevere tutte le informazioni relative alla Previdenza Integrativa ed ai fondi contrattuali.



STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI PRECARI NEGLI ENTI NON SOGGETTI AL PATTO DI STABILITA' INTERNO

Si riporta il testo della lettera inviata in data 21 marzo 2007 alle amministrazioni, ai componenti le RSU ed ai lavoratori del comparto autonomie locali della provincia in merito alla possibilità di assunzione e di stabilizzazione dei lavoratori precari negli enti locali non soggetti al patto di stabilità interno.

Com'è noto per gli **enti non soggetti al patto di stabilità interno** l'unico articolo della finanziaria del 2007 (L.296/06) prevede al comma 562 che: " le spese di personale, al lordo degli oneri riflessi a carico delle amministrazioni e dell'IRAP, con esclusione degli oneri relativi ai rinnovi contrattuali, non devono superare il corrispondente ammontare dell'anno 2004. Gli enti di cui al primo periodo possono procedere all'assunzione di personale nel limite delle cessazioni di rapporti di lavoro a tempo indeterminato complessivamente intervenute nel precedente anno, ivi compreso il personale di cui al comma 558."

Il secondo periodo del citato comma non risulta certo di agevole interpretazione, soprattutto per quanto riguarda la frase "ivi compreso il personale di cui al comma 558".

Questa organizzazione sindacale ritiene **non corretta** una lettura della disciplina succitata tale da limitare non solo le assunzioni tramite indizione di pubblico concorso al limite delle cessazioni di personale a tempo indeterminato intervenute nel corso del 2006, ma il ricorrere del suddetto limite **anche relativamente alle possibili stabilizzazioni del personale con contratto di lavoro a tempo determinato**.

Infatti prendendo in esame un ente locale non soggetto al patto di stabilità interno che nel corso del 2006 aveva in servizio 12 unità di personale di cui 10 a tempo indeterminato e 2 a tempo determinato, con una dotazione organica

di 13 unità a tempo pieno, e che durante l'anno ha avuto una cessazione dal servizio per pensionamento, applicando l'interpretazione restrittiva del citato comma 562 questo ente nel 2007, fatto salvo il limite della spesa del 2004, potrebbe:

- **assumere un dipendente in sostituzione del personale cessato tramite procedura di mobilità o concorso pubblico**, mantenendo le 12 unità in servizio;
- **stabilizzare uno dei due dipendenti a tempo determinato**, se in possesso dei requisiti richiesti dal comma 558, **riducendo il numero massimo di personale in servizio a 11 unità**.

Nella nostra provincia esistono realtà in condizioni sicuramente peggiori di quelle indicate; enti che nel corso degli ultimi anni, visto il blocco delle assunzioni a tempo indeterminato, sono stati costretti a ricorrere a personale con contratto a termine per poter coprire posizioni di organico assolutamente necessarie.

Un'applicazione quale quella descritta porrebbe gli enti non soggetti al patto di stabilità in condizioni ingiustificatamente diverse e peggiori rispetto agli enti che a tale patto sono soggetti.

Secondo una lettura che, invece, riteniamo più conforme al principio di ragionevolezza ed a un canone interpretativo logico-sistematico, fatto salvo il limite della spesa, il **riferimento al**

personale di cui al comma 558 deve essere inteso in senso aggiuntivo rispetto alla possibilità di assumere con contratto a tempo indeterminato personale in sostituzione di quello cessato nel corso del 2006.

Infatti, argomentando diversamente, pressoché nessun ente, tra quelli non soggetti al patto di stabilità interno, procederebbe a stabilizzare il proprio **personale in servizio a tempo determinato**:

- perché la norma glielo impedirebbe, pur restando nel limite della spesa di personale del 2004, non avendo avuto cessazioni nel 2006;
- perché a fronte di cessazione di personale nel corso del 2006, stabilizzando il proprio personale precario, pur in possesso dei requisiti di cui al comma 558, si ritroverebbe con meno personale.

L'unico caso tra quelli previsti dalla finanziaria per cui potrebbe operare la possibilità di stabilizzazione del personale a fronte di una cessazione nel corso dell'anno precedente è quello relativo alla stabilizzazione di personale che sia stato in servizio a tempo determinato per almeno tre anni, anche non continuativi, nel **quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della legge finanziaria**, ma in tal caso ad essere determinante rispetto alle possibilità di stabilizzazione sarebbe il limite della spesa di personale del 2004.

Si ricorda, peraltro, che, non risultando disapplicate per gli enti non soggetti al patto di stabilità le disposizioni di cui all'art. 1, comma 198 della legge 266/05, la spesa del personale deve essere intesa come comprensiva anche di quella: "con contratto di collaborazione coordinata e continuativa, o che presta servizio con altre forme di lavoro flessibile o con convenzione".

Per tutti gli enti, **compreso quelli soggetti al patto di stabilità interno**, si sottolinea che la procedura di stabilizzazione costituisce: "una specifica forma di accesso all'impiego ed ha natura giuridica di una **vera e propria assunzione...**" e pertanto consente, ove non ostino limiti di spesa, di procedere ad un equivalente numero di progressioni verticali che necessariamente devono essere indicate nel piano triennale del fabbisogno di personale.

Si allega uno schema di protocollo d'intesa che si ritiene possa rappresentare un utile strumento al fine della positiva conclusione del percorso di consultazione della parte sindacale. S'invitano, inoltre, i membri delle RSU ed i lavoratori iscritti a questa organizzazione sindacale a dare la massima diffusione alla presente tramite intranet ed affissione nelle bacheche sindacali.

Distinti saluti

F.to Gian Marco Brumana

SONO POSSIBILI INCARICHI ESTERNI SOLO SE L'ENTE NON HA PERSONALE PROPRIO.

Gli incarichi esterni possono essere conferiti ove siano richieste conoscenze ed esperienze eccedenti le normali competenze del personale dipendente. In altri termini, non sono ammessi incarichi professionali esterni quando il compito commesso, in sostanza, coincide con quello compreso negli obblighi e nelle funzioni previste dalla legge per i dipendenti dell'amministrazione - **Corte dei Conti, sez. II, giurisdizionale centrale, sent. 273, 27 luglio 2005.**

Gli stessi incarichi, inoltre, non devono implicare uno svolgimento di attività continuativa ma la soluzione, in virtù di

particolari cognizioni, di specifiche ed eccezionali problematiche, tali da non poter essere affrontate dalle risorse esistenti all'interno dell'organizzazione interessata - **Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Abruzzo, sent. n. 162, 3 aprile 2002.**
Il ricorso a professionalità esterne non può essere considerato di per sé uno strumento per

ampliare i compiti istituzionali ed i ruoli organici dell'ente - **Corte dei Conti, sezione giurisdizionale Lazio, sent. n. 1544, 25 settembre 2000.**

VERBALE D'INTESA PER LA STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO PRESSO IL COMUNE DI BERGAMO

Si allega il testo del verbale d'intesa firmato in data 4 aprile 2007 sulla stabilizzazione del personale precario presso il Comune di Bergamo. Un simile verbale è stato siglato in data 29 marzo 2007 da FP-CGIL, FPS-CISL e dalla RSU anche con il comune di Seriate. Esso prevede la stabilizzazione di tre lavoratori attualmente in servizio con contratto di lavoro a tempo determinato dal 1 maggio 2007.

VERBALE DI STABILIZZAZIONE DEL PERSONALE PRECARIO PRESSO IL COMUNE DI BERGAMO

Premesso che:

- il comma 558 dell'unico articolo della legge finanziaria per il 2007 (L. 296/06) prevede che gli enti locali soggetti al patto di stabilità interno possono procedere "nei limiti dei posti disponibili in organico alla stabilizzazione del personale non dirigenziale in servizio a tempo determinato da almeno tre anni, anche non continuativi, o che consegua tale requisito in virtù di contratti stipulati anteriormente alla data del 29 settembre 2006 o che sia stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio anteriore alla data di entrata in vigore della presente legge..";
- sono esclusi dalla possibilità di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsti dall' art. 1 comma 558 della legge finanziaria 2007 i contratti di collaborazione coordinata e continuativa, gli interinali e gli incarichi ex art. 110 D. Lgs. 267/2000;
- sono altresì esclusi dalla possibilità di stabilizzazione con rapporto di lavoro a tempo indeterminato previsti dall'art. 1 comma 558 della legge finanziaria 2007 gli incarichi ex art. 90 D. Lgs. 267/2000 in ragione della natura fiduciaria del rapporto.

Considerato che:

- in sede di delegazione trattante del 22 marzo 2007 l'amministrazione del Comune di Bergamo ha manifestato l'intenzione di utilizzare la possibilità di stabilizzazione del personale in servizio

a tempo determinato prevista dal comma 558 dell'unico articolo della finanziaria del 2007 (legge n. 296/2006);

- in sede di delegazione trattante del 22 marzo 2007 l'amministrazione del Comune di Bergamo ha comunicato che per n. 15 lavoratori precari sussistono con certezza i requisiti richiesti dal citato comma 558, come di seguito specificati:
 - n. 9 dipendenti a tempo determinato in servizio che al 1.1.2007 hanno già maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativi;
 - n. 6 dipendenti a tempo determinato in servizio al 1.1.2007 che alla data del 29.9.2006 non hanno maturato tre anni di servizio ma li conseguono successivamente sulla base del contratto vigente alla data del 29.9.2006;
 - nessun dipendente che ha maturato almeno tre anni di servizio anche non continuativi nel periodo dal 1.1.2002 al 31.12.2006;
- non esistono altri dipendenti che possiedono i requisiti richiesti;
- tali requisiti sono stati acquisiti presso lo stesso Comune di Bergamo e la costituzione del rapporto di lavoro con contratto a termine è avvenuta a seguito di procedura selettiva di natura concorsuale o comunque secondo le modalità previste dalla legge per la costituzione di un rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni;
- esistono i posti disponibili in organico per l'assunzione a tempo indeterminato del personale precario da stabilizzare ad eccezione della figura professionale di assistente educatore B3 e di operaio specializzato trasporti B1;
- occorre quindi rideterminare la dotazione organica con l'istituzione della figura professionale di assistente educatore cat. B3 e conseguente previsione di n. 5 posti in organico di assistente educatore cat. B3, figura ad esaurimento;
- occorre altresì modificare i posti in dotazione organica della figura professionale di operaio specializzato trasporti categoria B1.

Tutto ciò premesso e considerato

LE PARTI PRENDONO ATTO

- 1) della volontà dell'Amministrazione del Comune di Bergamo di dare attuazione alla procedura di stabilizzazione per n. 15 lavoratori precari con i requisiti previsti dal comma 558 dell'unico articolo della finanziaria del 2007 legge n. 296/2006 e come sopra specificati;
- 2) della volontà dell'Amministrazione del Comune di Bergamo di rideterminare la dotazione organica con la istituzione della figura professionale di assistente educatore cat. B3 e conseguente previsione di n. 5 posti in organico di assistente educatore cat. B3, figura ad esaurimento e la modifica dei posti in dotazione organica della figura professionale di operaio specializzato trasporti categoria B1;
- 3) conseguentemente della volontà dell'Amministrazione del Comune di Bergamo di provvedere alla copertura dei posti in dotazione organica con la costituzione di rapporti di lavoro a tempo indeterminato per n. 15 lavoratori precari del Comune di Bergamo in possesso dei citati requisiti a far data dal 1 maggio 2007 e con modalità che verranno successivamente indicate con provvedimento dell'amministrazione comunale;
- 4) eventuali ulteriori stabilizzazioni a seguito di integrazioni o chiarimenti in merito alla disciplina per la stabilizzazione del personale precario saranno oggetto di ulteriore confronto tra le parti compatibilmente con la disponibilità dei posti in organico e delle risorse di bilancio.

Bergamo, 4 aprile 2007

Per il Comune di Bergamo

Il Direttore Generale

F.to Adriano Musitelli

Per la RSU

F.to Enrico Togni

Per la CISL FPS

F.to Rizzi

Per la CGIL /FP

F.to Gian Marco Brumana

L'Assessore al Personale

F.to Dott.ssa Luciana Gattinoni

STABILIZZAZIONE DEI LAVORATORI PRECARI IN SANITA'

Lo scorso 4 aprile la Funzione Pubblica CGIL di Bergamo ha preso posizione relativamente alla stabilizzazione del personale precario nel settore della sanità pubblica. Si riporta il testo della lettera inviata alle Direzioni delle Aziende Sanitarie ed ai lavoratori della provincia di Bergamo, alla Direzione Generale Sanità della Regione Lombardia ed alla Funzione Pubblica CGIL della Regione Lombardia.

La legge finanziaria con il comma 565 dell'articolo unico di cui si compone ha stabilito le norme che regolano le assunzioni, e quindi anche le stabilizzazioni, nel comparto della sanità pubblica.

La stabilizzazione dei rapporti di lavoro precari è possibile, ma solo dopo l'emanazione di indirizzi fissati dalle regioni nella loro autonomia. Infatti le aziende devono predisporre un programma annuale di revisione delle consistenze di personale finalizzato alla riduzione della spesa complessiva. **In tale ambito può essere valutata la possibilità di trasformare le posizioni di lavoro già ricoperte da personale precario in posizioni di lavoro dipendente a tempo indeterminato. A tale fine le Regioni nella definizione degli**

indirizzi previsti possono far riferimento ai principi desumibili dalle disposizioni per il personale delle amministrazioni dello stato (commi da 513 a 543).

Ricordiamo solo per chiarezza che i requisiti per accedere alla stabilizzazione dei rapporti di lavoro nelle amministrazioni dello stato sono:

- Essere in servizio a tempo determinato dal almeno tre anni, anche non continuativi;
- Conseguire tale requisito in virtù di contratti stipulati prima del 29 settembre 2006;
- Essere stato in servizio per almeno tre anni, anche non continuativi, nel quinquennio precedente l'entrata in vigore della legge finanziaria.

In tutti e tre i casi l'assunzione a tempo determinato doveva essere fatta attraverso procedure selettive.

Inoltre sempre per le amministrazioni dello stato è possibile riservare una quota delle assunzioni di personale a tempo determinato per il personale che ha avuto uno o più contratti di collaborazione coordinata e continuativa per la durata complessiva di un anno al 29 settembre 2006.

Queste indicazioni vincolanti per le amministrazioni dello stato possono essere di indirizzo per le regioni e quindi per le aziende sanitarie.

Negli "Indirizzi per il reclutamento di personale - anno 2007" trasmessa alle aziende sanitarie dalla Direzione Generale Sanità non si cita alcuna modalità per la stabilizzazione del personale.

Il solo caso in cui "viene considerata prioritaria la copertura, tramite le procedure concorsuali previste dalla normativa vigente, delle posizioni di lavoro ritenute non fungibili e coperte con personale a tempo determinato o con altri contratti atipici su posti vacanti".

Questo non può, secondo la scrivente, essere il criterio da adottare in generale per la stabilizzazione del personale precario perché:

- si fa espresso riferimento alle figure non fungibili e non, quindi, a tutte le assunzioni di personale a tempo determinato;
- si parla esplicitamente di copertura delle posizioni di lavoro e non quindi di una stabilizzazione di personale che già opera da tempo in azienda; al massimo è una stabilizzazione dei posti in organico. Sono due cose ben diverse.

Abbiamo in tutte le sedi di delegazione trattante chiesto che si concordino le modalità di stabilizzazione del personale secondo quanto previsto dalla legge finanziaria per i comparti delle amministrazioni direttamente afferenti allo Stato, **rigettando ipotesi di aperture di pubblici concorsi che sarebbero cosa ben diversa dalla stabilizzazione richiesta.**

Abbiamo inoltre **sollecitato un'indicazione chiara da parte della regione Lombardia, che con il suo silenzio, nei fatti vanifica i contenuti della legge finanziaria.**

Chiediamo che di fronte al perdurare di questa situazione le Aziende, in modo autonomo, concordino con le OO.SS. le modalità per la stabilizzazione del personale.

Per la Segreteria Funzione Pubblica
Giacomo Pessina

RINVIATO A MAGGIO LO SCIOPERO DEL 16 APRILE

FP-Cgil, FPS-Cisl e FPL-Uil e Uil-PA hanno rinviato lo sciopero proclamato per il 16 aprile, al prossimo mese di maggio, in quanto la direttiva del governo, pur emanata come richiesto, non corrisponde alle intese raggiunte. Si allega il testo del comunicato stampa dei Segretari nazionali



COMUNICATO STAMPA

La direttiva madre emanata dal Governo tradisce i contenuti delle intese raggiunte il 5 e 6 aprile a Palazzo Chigi.

In particolare non risponde alle intese raggiunte l'indicizzazione di un tetto massimo di incremento salariale, comprensivo anche della contrattazione integrativa.

Questa misura, se confermata, viola non solo i richiamati accordi, ma soprattutto l'attuale sistema di relazioni sindacali (luglio93), sospendendo di fatto, nella totalità del settore pubblico, la contrattazione integrativa e con essa ogni possibilità di riorganizzare i servizi e le amministrazioni. Non vi è infine traccia nella direttiva della necessità di dotare i contratti di strumenti che rendano possibili e impegnative le affermazioni del Memorandum, sulle riorganizzazioni, il blocco delle esternalizzazioni, e l'introduzione di reali strumenti di innovazione, di misurazione della produttività e del grado di soddisfazione dei cittadini sui servizi erogati.

Il blocco della contrattazione integrativa impedisce peraltro l'adozione di misure che riconoscano davvero l'apporto individuale al processo produttivo.

Per questi motivi il conflitto apertosi col Governo non può dirsi risolto e va considerata grave la lacerazione intervenuta nei rapporti tra le parti che riguarda ormai non solo le categorie, ma i livelli confederali. Pertanto, le Segreterie Nazionali delle categorie hanno richiesto ai Segretari Confederali del settore pubblico, ed ai Segretari Generali di CGIL CISL UIL di promuovere congiuntamente una conferenza stampa ed un incontro di chiarificazione con il Governo. Parallelamente, allo scopo di determinarne la migliore riuscita, le segreterie hanno avviato un confronto con la Commissione di Garanzia per verificare le modalità attraverso le quali lo sciopero, già previsto per il 16 aprile, possa essere riproclamato per il mese di maggio.

FP CGIL
Carlo Podda

CISL FP
Rino Tarelli

UIL FPL
Carlo Fiordaliso

UIL PA
Salvatore Bosco

Roma, 12 aprile 2007